

All. "A"

Ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 74 del 23/12/2004 sono a carico della Regione le spese che i Comuni sosterranno per la consultazione elettorale regionale del 28-29 marzo 2010.

Si precisa che per i Comuni interessati contemporaneamente da elezioni regionali e comunali, le spese sono a carico della Regione soltanto nella misura del 50%. Tuttavia per tali Comuni si fa riserva di fornire apposite istruzioni sulle modalità di presentazione del rendiconto.

Il rimborso delle spese a ciascun Comune sarà effettuato dall'Amministrazione regionale per il tramite del Settore Ufficio elettorale, mediante emissione di mandati di pagamento a presentazione ed approvazione del rendiconto entro i termini previsti dal co. 3 dell'art. 13 della L. R. n. 74/2004. Allo scopo di semplificare e di accelerare la complessa operazione, si chiede che tutti i Comuni si attengano scrupolosamente al rispetto della tipologia di spese previste da questo allegato e alla conseguente modulistica e dettaglio definiti con decreto del dirigente del medesimo ufficio, come precisato nel punto B).

A) Tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010

1) Competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. R. n. 74 del 22.12.2004 e dell'art. 6, comma 1 lettera i) della L. n. 62 dell' 8 aprile 2002, ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'art. 1 commi 1, 2, e 3 della legge 13 marzo 1980 n. 70 e successive modificazioni.

Pertanto gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:

Seggi ordinari e speciali

In caso di sola elezione regionale

Presidenti di seggio Euro 150,00

Scrutatori e Segretari Euro 120,00

In caso di elezione regionale abbinata ad elezione comunale

Presidenti di seggio Euro 187,00

Scrutatori e Segretari Euro 145,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'art. 9 comma 2 della L. n. 53 del 21 marzo 1990, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato.

2) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie e buoni pasto

Le spese per il lavoro straordinario del personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico della Regione saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto.

L'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre, nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Dette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001. Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si precisa che il periodo utile ai fini dell'effettuazione del lavoro straordinario decorre dalla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali e termina il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni.

Saranno rimborsate anche le spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario ovviamente limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti l'organizzazione delle elezioni. Le condizioni per poter erogare il buono pasto sono quelle previste dall'art. 46 comma 2 del CCNL del 14/09/2000. Il suddetto articolo prevede che l'erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa spetta per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45 comma 2; detto articolo prevede la fruizione della mensa per il lavoratore che presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario. Pertanto il dipendente impegnato nelle operazioni elettorali avrà diritto di percepire il buono pasto qualora effettui il turno di lavoro straordinario alle condizioni sopracitate.

Per ciò che concerne l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile al personale comunale, per far sì che questa spesa sia rimborsabile da questa amministrazione regionale è necessario un accordo e/o intesa tra le amministrazioni comunali e le amministrazioni di appartenenza di detto personale; in detto accordo devono essere specificate le unità di personale, le ore di straordinario che sono necessarie per le consultazioni regionali nonché le modalità di pagamento da parte dei comuni a dette amministrazioni.

3) Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in esame con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa nei limiti previsti dal CCNL vigente e dalla normativa statale.

In ogni caso, da parte dei predetti Comuni dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso; in particolare non si dà luogo a rimborso per l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale e non sono rimborsate le spese relative alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite le Agenzie di lavoro interinale.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.

4) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Toscana.

Il rimborso è riferito agli eventuali stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale alla cui fornitura si debba provvedere a cura dei singoli Comuni, con esclusione degli stampati di uso limitato, sporadico e di scarso contenuto.

Sono altresì rimborsabili le spese per l'acquisto di software o servizi software che sostituiscano gli stampati di cui sopra. Sono comunque esclusi gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

5) Spese per il trasporto del materiale e di arredamento delle sezioni elettorali.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto del materiale elettorale e degli arredi alle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non è ammesso il rimborso per l'eventuale acquisto di cabine e di altri beni mobili, né per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le suddette spese dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono altresì rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale.

6) Spese telefoniche

Le spese per i collegamenti telefonici, nel giorni della votazione e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, sempre che esse siano strettamente correlate alle effettive necessità del servizio.

7) Spese per la propaganda elettorale

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Non è ammesso il rimborso di spese relativo all'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale.

8) Acquisto di materiale vario per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi, compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

9) Rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

Ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), i comuni dopo aver verificato l'avvenuto esercizio del diritto di voto, erogheranno a ciascun cittadino toscano residente all'estero un'indennità forfettaria nella misura sottoelencata:

euro 103 in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei,

euro 206 in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

10) Spese per altre necessità

Detta voce attiene alle spese non previste nella casistica precedente, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri organi, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione elettorale.

B) MODALITÀ DELLA RENDICONTAZIONE A CARICO DI OGNI COMUNE INTERESSATO. CONTROLLI

La rendicontazione dovrà essere effettuata tramite la compilazione dei modelli con i relativi allegati e dettaglio delle dichiarazioni da presentare che saranno approvati con decreto del dirigente del settore "Ufficio e osservatorio elettorale regionale". Detta documentazione potrà prevedere specificazioni e dettagli per ogni tipologia di spese ammissibili ai sensi del presente allegato, prendendo come riferimento la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 7/2009 del 7 aprile 2009.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui rendiconti in questione; il campione sarà opportunamente stratificato in base alla popolazione residente ed avrà un'ampiezza non inferiore al 10 % del numero complessivo dei Comuni.

Particolare attenzione, inoltre, verrà posta nei confronti di quei comuni in cui si verifichi un incremento abnorme di spesa rispetto a quello sostenuto per le elezioni regionali del 2005.